



ORDINANZA N. 28 del 06.05.2025

OGGETTO: Ordinanza relativa all'esecuzione di lavori di sfalcio, pulitura, taglio erba e manutenzione di terreni incolti, aree libere nell'abitato e in prossimità del centro abitato e nell'agro.

IL SINDACO

Considerato che da verifiche degli organi competenti e da varie segnalazione è emerso che non tutti i proprietari/conduttori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con strade comunali e vicinali, nonché di aree libere ricadenti all'interno del territorio Comunale, in particolare quelle all'interno del centro abitato, provvedono ad un'adeguata manutenzione del verde mediante il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami ricadenti di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato, altresì, che lo stato di abbandono e la mancata cura delle aree scoperte aventi i fronti su strade pubbliche e di uso pubblico, nonché di aree libere del centro abitato possono determinare problemi di visibilità e viabilità e problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VISTO che nell'ambito del programma dei lavori che sono stati avviati per la stagione in corso dall'Area Tecnico-Manutentiva di questo Comune sono compresi interventi di manutenzione del verde pubblico, la pulizia delle aree estensive di proprietà dell'amministrazione comunale, del taglio delle erbe infestanti dai marciapiedi e dalle cordonate;

VISTO che nel centro urbano e nell'agro vi sono molte aree di proprietà di privati i quali ancora non hanno provveduto ad effettuare il taglio delle erbe infestanti;

CONSIDERASTO, altresì che in questo particolare periodo climatico si rende necessario e urgente eseguire lavori di taglio di rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti che fuoriescono dalle proprietà private in fronte alle strade, con invasione delle strade vicinali, interpoderali e mulattiere, rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, il restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica incolumità, nonché seri e reali pericoli legati alla possibilità di innesco di incendi;

RITENUTO necessario, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, disporre, in modi e tempi compatibili con gli eventi stagionali, il taglio di rami, sterpi e rovi nonché di essenze arboree infestanti con relativa rimozione dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbamento, affinché i terreni di proprietà privata lungo le strade vicinali, interpoderali, sentieri e mulattiere siano sempre ordinatamente puliti in modo da non arrecare inconvenienti, restringimenti e danni alle carreggiate stradali o alla viabilità pedonale e quindi a tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 117 della Costituzione che demanda agli enti Locali la competenza di tutte le situazioni che possono creare potenziale pericolo tanto per la pubblica incolumità in generale che, per la sicurezza della circolazione veicolare, nonché per la preservazione del patrimonio ambientale e naturale dal pericolo di incendi;

VISTO che l'art. 7 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 2000 prevede che "Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

CHE la suddetta sanzione si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

CHE l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 (Pagamento in misura ridotta) stabilisce "è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.....omissis....."



VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. 22 febbraio 2005, n.13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico ordinamento Enti Locali" ed in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTO il T.U. sulle leggi sanitarie;

ORDINA

ai proprietari e a coloro che hanno disponibilità a qualunque titolo di terreni in area agricola, nonché di aree libere ricadenti all'interno del territorio Comunale, in particolare quelle all'interno del centro abitato giardini privati, aree verdi urbane incolte, comprese le fasce aventi fronti su strade pubbliche e di uso pubblico delle strade urbane, vicinali, interpoderali, sentieri e mulattiere ricadenti nel territorio del Comune di Miglionico, soggette a pubblico transito, di provvedere entro il termine di **15 (quindici) giorni** dalla data della presente, al taglio ed alla relativa pulizia di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale.

AVVERTE

a.)- Che in caso di inosservanza al presente provvedimento, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato a carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione;

b.)- Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, si procederà ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari e a coloro che hanno disponibilità a qualunque titolo delle aree libere ricadenti all'interno del territorio Comunale, provvedendo altresì ad irrogare gli stessi, senza ulteriore avviso, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste alla lettera a.), nonché l'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Vito Burdo - Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Si informa altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e a chiunque spetti, è incaricato di effettuare i necessari controlli e ad applicare le sanzioni previste a carico dei trasgressori.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line per tutto il periodo di validità, nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Dott. Giulio TRAIETTA

